

REGOLAMENTO PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA



Approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 27.04.2023

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Piano topografico comunale
- Art. 5 - Tutela della toponomastica storica

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Organi politici: competenze esclusive

- Art. 6 - Funzioni e competenze del Sindaco
- Art. 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale

Capo II – Commissione comunale per la toponomastica

- Art. 8 - Insediamento, composizione e durata
- Art. 9 - Funzioni e competenze
- Art. 10 - Funzionamento

Capo III – Uffici comunali

- Art. 11 - Funzioni e competenze degli Uffici comunali
- Art. 12 - Funzioni e competenze del Servizio Toponomastica

Capo IV - Pubblicità e rapporti con l'utenza

- Art. 13 – Comunicazioni esterne
- Art. 14 - Stradario comunale
- Art. 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

TITOLO III – PROCEDIMENTO IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Linee generali

- Art. 16 - Area di circolazione
- Art. 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni
- Art. 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni
- Art. 19 - Targhe

Capo II – Procedimento amministrativo

- Art. 20 - Procedimento amministrativo: in generale
- Art. 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte
- Art. 22 - Iscrizioni e intitolazioni commemorative

Capo III – Revisioni d'ufficio

- Art. 23 - Oggetto e finalità
- Art. 24 – Modalità

TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA

- Art. 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

- Art. 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione
- Art. 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica
- Art. 28 - Numerazione civica provvisoria
- Art. 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

- Art. 30 - Costi per la toponomastica
- Art. 31 - Divieti e sanzioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 32 - Tutela dei dati personali
- Art. 33 - Disposizioni finali

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento - nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni ministeriali e dell'ISTAT, dell'identità culturale e civile della città di Lanciano nonché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità - disciplina:

- a) la materia toponomastica, con l'intento di pervenire a una razionale e sistematica denominazione dei luoghi, aree di circolazione e spazi assimilati;
- b) gli adempimenti topografici ed ecografici relativi all'attribuzione, variazione ed aggiornamento della numerazione civica esterna e interna;
- c) le iscrizioni commemorative, nonché le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune,

finalizzando i processi organizzativi di cui ai punti a), b) e c) alla necessità di raccogliere e mantenere nel tempo le informazioni aggiornate, certificate e agevolmente fruibili.

Articolo 2 - Fonti normative

1. I provvedimenti e, più in generale, gli adempimenti concernenti la gestione della toponomastica trattati in questo Regolamento sono disciplinati a livello nazionale sia in modo diretto che indiretto:

- direttamente, dalla normativa in materia di anagrafe, statistica, tutela dei beni culturali e ambientali e viabilità;
- indirettamente, da norme in materia di edilizia e ordinamento degli Enti locali.

2. Nel presente Regolamento si intendono recepite integralmente e automaticamente applicate le norme nazionali nonché le relative modificazioni e le istruzioni emanate in materia dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Si individuano le seguenti definizioni, ai fini di una più agevole comprensione di quanto disciplinato con il presente Regolamento:

- *toponimo*: è il nome proprio di un luogo geografico. Il suo studio, la *toponomastica*, rientra nella categoria più vasta dell'*onomastica*, cioè lo studio dei nomi propri di tutti i generi, delle loro origini e dei processi di denominazione nell'ambito di una o più lingue o dialetti. La toponomastica, in particolare, è l'insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico;

- topografia: è la disciplina che studia gli strumenti e i metodi necessari per ottenere una rappresentazione grafica, più o meno particolareggiata, di una parte della superficie terrestre. Ai fini della presente disciplina la superficie di interesse è quella compresa entro i confini comunali;
- area di circolazione: in ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale, ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico – e, pertanto, inteso a soddisfare le esigenze dell'intera collettività - di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità (di pedoni, veicoli e/o animali), costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta con una propria denominazione da indicarsi su targhe (segnale nome-strada) di materiale resistente. Pertanto ogni via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili, situata all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale - comprese anche le strade private - purché aperto al pubblico costituisce distinta area di circolazione;
- odonomo: più in particolare, è il termine indicante il toponimo (toponimo stradale) quale nome proprio assegnato ad ogni area di circolazione come più sopra identificata. Il toponimo stradale è costituito dalla specie (DUG – Denominazione Urbanistica Generale) che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione (DUF – Denominazione Urbanistica Ufficiale) che può comprendere l'eventuale complemento alla specie (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come "dei, di, delle, la, il" ecc., ad esempio: Via dei Gradoni) e l'eventuale complemento alla denominazione (i titoli onorifici e/o accademici e/o professionali e/o religiosi per i nomi propri: ad esempio, Via Monsignor Pietro Tesauri, Piazza Papa Giovanni Ventitreesimo);
- odonomastica: costituisce una branca specifica della toponomastica, a rappresentare il complesso degli odonimi - ossia dei toponimi (toponimi stradali) intesi quali nomi propri assegnati ad ogni area di circolazione come più sopra identificata – nonché il loro studio storico-linguistico;
- unità ecografica: è costituita da uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone o all'esercizio di attività (abitazione, ufficio, laboratorio, negozio, ecc.). Può essere semplice, per cui ha un solo numero esterno, oppure complessa, e quindi presentare una numerazione anche interna;
- numerazione civica: è costituita dalla serie di numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici. Direttamente - quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione – indirettamente - quando si apre, invece, su corti, cortili, giardini;
- numerazione interna: è costituita dall'insieme dei simboli che - varcato l'accesso contrassegnato dal numero civico - consente di individuare in maniera univoca le singole sedi di dimora o di lavoro (unità ecografiche complesse);
- stradario: è l'archivio contenente l'elenco completo delle aree di circolazione del Comune - ciascuna distinta da un odonomo - pubblicato sul sito internet e consultabile gratuitamente;
- indirizzario: rappresenta un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica e la numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti;
- registro certificato dello Stradario e dell'Indirizzario comunale: contiene l'archivio recante l'elenco

completo delle aree di circolazione del Comune - come integrato dalla numerazione civica e dalla numerazione interna, unitamente agli eventuali esponenti, in uso (indirizzario) volto a riportare informazioni coerenti con i metodi e le norme dettate dall'ISTAT, nonché standardizzate rispetto alla banca dati dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle strade urbane (ANNCSU).

Articolo 4 - Piano topografico comunale

1. Gli adempimenti toponomastici vertono sulla predisposizione della rappresentazione grafica del territorio comunale, mediante la redazione del cosiddetto Piano topografico comunale.
2. Il Comune provvede alla individuazione e alla delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche sulla base delle condizioni e caratteristiche antropogeografiche rilevate. Le ripartizioni territoriali così delineate vengono quindi tracciate su apposite carte topografiche che riproducono - mediante simboli e segni - il territorio comunale che, nel loro insieme, costituiscono il Piano topografico comunale.
3. Il presente Regolamento integra la documentazione necessaria alla realizzazione del Piano topografico comunale. Il Piano topografico comunale si compone, pertanto, del presente Regolamento e della Base Territoriale Ecografica.
4. La Base Territoriale Ecografica contiene i seguenti strati informativi:
 - numerazione degli isolati;
 - perimetrazione delle frazioni e dei centri abitati;
 - sezioni di censimento;
 - viabilità esistente e di nuova realizzazione;
 - onomastica esistente e di nuova approvazione;
 - accessi esistenti e di nuova assegnazione;
 - numerazione civica esistente e di nuova assegnazione.
5. Il Piano topografico comunale deve essere sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Istituto Nazionale di Statistica e deve essere tenuto costantemente aggiornato dal Comune avendo cura di riportare su di esso le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, da nuove opere pubbliche e simili.

Articolo 5 - Tutela della toponomastica storica

1. Il Comune di Lanciano tutela la toponomastica storica del proprio territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formati nella tradizione orale.
2. La denominazione delle nuove aree di circolazione testimonia l'evoluzione della società, legata a fatti, personaggi ed eventi sociali, culturali, politici e religiosi della storia cittadina, regionale, nazionale o internazionale.
3. La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI IN MATERIA TOPONOMASTICA

Capo I – Organi politici: competenze esclusive

Articolo 6 - Funzioni e competenze del Sindaco

1. È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici – sotto la vigilanza del Prefetto - su direttive impartite dall'ISTAT.

Articolo 7 - Funzioni e competenze della Giunta comunale

1. Spetta alla Giunta comunale l'attribuzione e la variazione della denominazione dei luoghi e/o delle aree di circolazione e/o spazi assimilati nonché la decisione circa le iscrizioni commemorative, le intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - collocati in spazi e aree pubbliche, ovvero private a uso pubblico o, comunque, prospicienti alle aree di circolazione - anche se apposti su edifici di proprietà privata, a eccezione dei luoghi di culto e dei cimiteri.

Capo II – Commissione comunale per la Toponomastica

Articolo 8 - Insediamento, composizione e durata

1. La Commissione comunale per la Toponomastica - con funzioni consultive e propositive in materia di toponomastica e onomastica cittadina - è nominata dalla Giunta comunale dopo il suo insediamento e resta in carica per tutto il mandato amministrativo. Essa continua ad espletare i suoi compiti fino alla nomina della nuova Commissione da parte dell'Amministrazione subentrante.

2. È costituita da numero 3 (tre) componenti e, precisamente:

- dal Sindaco o da un Consigliere delegato - con funzioni di Presidente;
- da 2 (due) Consiglieri comunali - di cui 1 (uno) di minoranza, scelti tra due terne individuate dal Consiglio Comunale e con il medesimo criterio si procede alla nomina dei componenti supplenti, in caso di sostituzioni.

3. Non sono membri della Commissione coloro che - quali esperti in argomenti specifici - vengono all'occorrenza invitati dal Presidente della Commissione a partecipare a specifiche riunioni. L'individuazione delle suddette figure si basa su comprovata competenza professionale e/o particolare esperienza acquisita, incarichi istituzionali e/o chiara fama, in discipline quali storia, tradizioni e cultura locale, architettura, topografia locale, glottologia, archivistica e/o altri ambiti attinenti all'onomastica e/o alla toponomastica e/o, comunque, in quanto esponenti di organismi e/o associazioni di particolare prestigio per la storia locale e regionale -anche in virtù della conoscenza integrata del territorio.

4. Il Responsabile *pro tempore* dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della

toponomastica (Ufficio Toponomastica) - o suo delegato - partecipa alle riunioni - senza diritto di voto – assumendo le funzioni di Segretario della Commissione stessa.

Articolo 9 – Funzioni e competenze

1. La Commissione esprime alla Giunta comunale parere obbligatorio - non vincolante - su proposte riguardanti:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
- modifiche all'onomastica esistente.

Articolo 10 - Funzionamento

1. La Commissione comunale per la Toponomastica è formalmente convocata su iniziativa del Presidente, il quale ne cura l'ordine del giorno.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la totalità dei suoi componenti effettivi.

3. Qualora un componente della Commissione rimanga assente a 3 (tre) riunioni consecutive, senza preventiva giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.

4. Il parere della Commissione comunale per la Toponomastica è reso a maggioranza semplice, esclusi i casi specificatamente indicati dal presente Regolamento.

5. Il parere deve essere unanime per:

- nuove denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni su nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
- cambiamenti di denominazione e/o iscrizione e/o intitolazione;
- denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni rispetto alle quali siano state evidenziate difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
- casi di quasi omonimia con altre denominazioni e/o iscrizioni e/o intitolazioni esistenti sul territorio comunale.

6. Delle sedute della Commissione viene redatto dal Segretario un verbale che reca la sintesi di quanto espresso nel corso della discussione e riporta le decisioni relative a ogni punto trattato all'ordine del giorno nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione su istanza di qualche componente. Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

7. La Commissione provvede tempestivamente a trasmettere alla Giunta comunale quanto deliberato a fini consultivi e/o a fini propositivi. La Segreteria della Commissione è assicurata dal personale dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).

8. La partecipazione alla Commissione comunale per la Toponomastica – a qualsiasi titolo - non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza.

Capo III – Uffici comunali

Articolo 11 – Funzioni e competenze degli Uffici comunali

1. Agli uffici comunali - ognuno per le proprie competenze - come delineate nel Funzionigramma - spettano gli adempimenti tecnico-amministrativi rivolti alle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
2. In particolare, per quanto concerne la cartografia di base relativa al Piano topografico comunale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento – così come per ogni tipologia cartografica di base in materia - essa è aggiornata a cura degli Uffici tecnici di stretta competenza - con la collaborazione e il supporto degli altri uffici comunali di riferimento - necessitando detto piano, peraltro, di integrazione costante con le seguenti informazioni:
 - tipo mappale dei fabbricati di nuova costruzione o modifica delle planimetrie;
 - elaborati catastali con indicazione degli accessi esterni all'area edificata e alle singole unità immobiliari.
3. Copia aggiornata della suddetta cartografia è conservata a cura dell'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica (Ufficio Toponomastica).
4. Le attività di natura tecnica e altre attività strumentali previste dal presente Regolamento possono essere affidate a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Funzioni e competenze dell'Ufficio Toponomastica

1. La macrostruttura e, nello specifico, il Funzionigramma individuano l'articolazione comunale preposta alla gestione amministrativa della toponomastica, competente all'istruttoria e alla formulazione delle proposte di deliberazione di Giunta correlate a:
 - denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
 - iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
 - modifiche all'onomastica esistente,

nonché oltre all'assistenza alla Commissione comunale per la Toponomastica, alla formazione, tenuta e aggiornamento degli archivi della toponomastica, assunti quali unica base fiduciaria dell'Ente, unitamente al rilascio di attestazioni/certificazioni di toponomastica.

2. L'Ufficio Toponomastica opera in collaborazione con tutti gli uffici – comunali e non – preposti, ai fini dello scambio delle informazioni relative alla gestione della toponomastica comunale. Le modalità di comunicazione tra gli uffici e la produzione di documentazione - ove possibile – devono prediligere i supporti digitali, la trasmissione telematica e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle e integrate.
3. L'Ufficio Toponomastica informa tempestivamente i vari Settori e/o Uffici comunali circa i provvedimenti

assunti dall'Amministrazione e/o comunque istruiti in materia dall'ufficio stesso, affinché ogni ufficio comunale interessato – secondo competenza – possa poi operare gli aggiornamenti e/o le variazioni del caso, provvedendo altresì a darne giusta informativa alla propria utenza di riferimento, come statuito al successivo articolo 13 del presente Regolamento.

4. Ogni Settore e/o Ufficio comunale che predisponga atti e/o assuma provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche - a sua volta - è tenuto a informare con tempestività - anche preliminarmente - l'Ufficio Toponomastica, trasmettendo l'eventuale cartografia tecnica di riferimento aggiornata.

Capo IV – Pubblicità e rapporti con l'utenza

Articolo 13 – Comunicazioni esterne

1. L'Amministrazione comunale deve provvedere a dare adeguata informazione in merito alle variazioni intervenute al riguardo dell'onomastica comunale, ivi compresa la numerazione civica, ove le stesse non rappresentino meri adeguamenti alla sintassi standardizzata introdotta dall'ISTAT, divenuta esecutiva la correlata deliberazione, avvalendosi preferibilmente del sito internet istituzionale del Comune e/o ulteriormente a mezzo stampa e/o altre più avanzate tecnologie, snelle ed integrate.

2. Al riguardo, ogni Ufficio - per quanto di competenza e interesse, in relazione ai servizi resi e/o alla particolare materia trattata - modulandone peraltro le modalità in relazione al caso di specie - dovrà farsi carico di adeguata attività informativa presso la propria utenza di stretto riferimento, onde minimizzarne i disagi.

3. L'Ufficio Toponomastica - avvalendosi delle modalità di cui al comma 1 - curerà, in particolare, l'informativa massiva correlata alle variazioni conseguenti alle procedure periodiche – ordinarie (censimenti) e/o straordinarie - di revisione d'ufficio della toponomastica stessa, provvedendo altresì a comunicare dette variazioni agli enti fornitori di pubblici servizi, prestazioni sociali e sanitarie con l'ausilio di supporti digitali, trasmissioni telematiche e/o modalità analoghe e/o tecnologicamente più avanzate, snelle ed integrate.

4. Restano naturalmente a carico degli utenti stessi le comunicazioni inerenti alle dette variazioni ove investano rapporti di carattere privato (utenze telefoniche, banche, assicurazioni, ecc.).

5. Poiché il Ministero degli Interni ha chiarito che - in caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica - non vi è in effetti alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino, non viene attivata alcuna procedura anagrafica.

6. In caso di mutamento della toponomastica e/o della numerazione civica, pertanto, l'Ufficio Anagrafe si limiterà a trasmettere una comunicazione ai cittadini residenti e a rilasciare idonea attestazione/certificazione.

Articolo 14 - Stradario comunale

1. Lo Stradario comunale, come integrato dall'Indirizzario, a tenuta gestionale informatizzata, comprende

le seguenti informazioni di base:

- codice toponomastico: identificativo a uso informatico;
- specie dell'area di circolazione (in generale, le Denominazioni Urbanistiche Generali riconosciute come valide nel dizionario nazionale delle D.U.G., ad esempio: corso, largo, piazza, piazzale, piazzetta, salita, sentiero, strada, via, viale, vicolo, ecc.);
- Denominazione Urbanistica Ufficiale (D.U.F.);
- riferimenti morfologici (inizio, fine, lunghezza, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione);
- numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro;
- frazione/contrada: entità appartenente al Comune, costituita da un'area del territorio comunale comprendente, di norma, un centro abitato nonché nuclei abitati e case sparse (*località*) gravitanti sul centro;
- sezione di censimento: porzione di territorio comunale (unità territoriale minima di rilevazione) su cui sono effettuate le rilevazioni in occasione dei censimenti a comprendere aree di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

2. L'Amministrazione comunale rende disponibile, attraverso il proprio sito Internet, lo Stradario comunale, come integrato dall'Indirizzario, aggiornato e consultabile gratuitamente.

Articolo 15 - Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

1. Chiunque riscontri situazioni di non corrispondenza fra lo Stradario comunale, come integrato dall'Indirizzario, e la situazione sul territorio, è tenuto a segnalarlo all'Ufficio Toponomastica che provvede ad accertarne l'effettiva sussistenza e – in caso di conferma – a invitare gli uffici preposti, ciascuno per la propria competenza, a provvedere, apportando i correttivi del caso.

TITOLO III - PROCEDIMENTO IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Capo I – Linee generali

Articolo 16 - Area di circolazione

1. L'Amministrazione provvede alla denominazione di tutte le aree di circolazione, così come definite all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento - anche se di proprietà privata - al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

2. La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi del presente Regolamento.

3. Per le ragioni, di cui al precedente comma 1 del presente Regolamento, l'onomastica riferita a parchi, giardini e aree assimilate, aiuole, monumenti, lapidi, stazioni, punti panoramici o di qualsiasi altro luogo pubblico non riconducibile alle aree di circolazione non deve fare parte dello Stradario – ma, eventualmente,

di una lista di luoghi di interesse (a uso interno del Comune). Al contrario, vanno contemplate nello Stradario tutte le aree di circolazione interne a parchi, giardini e aree assimilate che abbiano una propria denominazione.

4. Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere graficamente rappresentate nella cartografia comunale prima che ne venga stabilita la relativa denominazione.

5. Ogni area di circolazione ha la propria numerazione civica.

6. L'iscrizione di un'area di circolazione privata nello Stradario del Comune ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. L'attribuzione della denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Amministrazione della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente a esigenze di interesse pubblico.

Articolo 17 - Criteri per le denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Nell'attribuzione, come nell'eventuale adeguamento e/o variazione, delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni di cui al presente Regolamento, il Comune dovrà attenersi alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, alle disposizioni ed alle regole tecniche di standardizzazione e normalizzazione impartite dall'ISTAT in materia.

2. Nessuna attribuzione, come nessuna variazione delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni può essere proposta e/o deliberata in relazione a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni. Tale disposto vale fatti salvi i casi di caduti in guerra o per causa nazionale e, naturalmente, ove non si tratti di monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri e/o comunque presenti all'interno di chiese e dedicati a dignitari ecclesiastici e/o a benefattori. È, tuttavia, facoltà del Ministro degli Interni consentire in casi eccezionali deroghe al suddetto principio generale, previo rilascio di specifica autorizzazione/nulla osta quando, ad esempio si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

3. Il Comune deve deliberare con denominazioni espresse in modo esteso, completo, distanziando le parole con un solo spazio e in caratteri maiuscoli. Inoltre, non devono essere presenti abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura, e accuratamente evitati errori di ortografia o refusi di battitura.

4. In linea generale, devono essere evitate le omonimie - anche quando riguardino aree di circolazione di tipo diverso (specie) - ed è preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza, al fine di evitare confusioni. Le omonimie con area di circolazione di tipo diverso (specie) già presenti sul territorio vengono salvaguardate al solo scopo di evitare ai residenti i disagi conseguenti a una ridenominazione.

5. La lunghezza massima della denominazione di norma e, ove possibile, non dovrà eccedere i 24 (ventiquattro) caratteri, onde evitare e/o, comunque limitare al massimo "troncamenti" dell'indirizzo su documenti, quali carta d'identità e patente.

Articolo 18 - Modifica delle denominazioni/iscrizioni/intitolazioni

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda mutare denominazioni/iscrizioni/intitolazioni e, quindi,

adottare una deliberazione in tal senso, dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente l'autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell'istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia.

2. Il cambio di denominazione delle aree di circolazione dovrà essere limitato, tuttavia, a casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di non arrecare pregiudizio al buon andamento dei servizi pubblici e disagi alla popolazione residente e nel rispetto, comunque, di quanto disposto in materia dalla vigente normativa.

3. Gli archivi comunali – in particolare l'Anagrafe dei residenti – devono mantenere lo storico delle variazioni della toponomastica - incluse quelle di numerazione civica - da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 19 - Targhe

1. La denominazione di ogni area di circolazione deve essere indicata su targhe in materiale resistente che, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità al Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. In caso di cambiamento di denominazione di un'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

3. Sulle targhe sono ammesse abbreviazioni soltanto ove la lunghezza della denominazione ne comprometta la leggibilità.

4. All'apposizione materiale delle targhe – a cura dei competenti uffici tecnici comunali - provvede l'Amministrazione comunale.

Capo II – Procedimento amministrativo

Articolo 20 - Procedimento amministrativo: in generale

1. I procedimenti in materia di onomastica/toponomastica cittadina, concernenti pertanto:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune;
- modifiche all'onomastica esistente,

adeguatamente motivati e documentati, sono attivati su istanza di parte o d'ufficio.

2. I procedimenti in materia si articolano – in linea generale – nelle fasi che seguono:

a) convocazione della Commissione per la Toponomastica comunale che esamina le proposte per l'attribuzione e/o la variazione inerenti, rispettivamente a:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetti al Comune;

b) istruttoria e redazione della proposta di deliberazione alla Giunta comunale - che recepisce gli intendimenti della Commissione per la Toponomastica comunale (nel provvedimento deliberativo deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione comunale per la Toponomastica e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo) - integrata con gli allegati elaborati e forniti dagli uffici tecnici comunali.

La proposta di provvedimento giuntale deve contenere – di massima e in base al caso di specie - le seguenti informazioni:

- denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati: tipologia di intervento - ossia se si tratta di nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.); motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo; tipologia di area (DUG); denominazione; origine del toponimo; riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione); lunghezza; planimetria che la individui chiaramente sul territorio;
- iscrizioni commemorative, nonché intitolazioni di strutture ed edifici, parchi, giardini e aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo - la cui intitolazione spetta al Comune: tipologia e motivazione dell'iscrizione e/o dell'intitolazione; tipo di manufatto che verrà posto in opera, posizionamento e testo della iscrizione; autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione; per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici autorizzazione della Soprintendenza competente per territorio; garanzia per la copertura finanziaria per la predisposizione e realizzazione delle opere;

c) invio al Prefetto della deliberazione approvata dalla Giunta, unitamente alla lettera di richiesta di autorizzazione e/o nulla osta;

d) esecutività della deliberazione approvata dalla Giunta successivamente al rilascio dell'autorizzazione/nulla osta del Prefetto, il tutto a conclusione dell'istruttoria incidentale presso soprintendenze e/o altre articolazioni periferiche competenti in materia;

e) aggiornamento dello Stradario comunale, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base, con attribuzione del Codice toponomastico (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti a denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati);

f) assegnazione e/o revisione della numerazione civica esterna e interna (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti a denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati);

g) aggiornamento dell'Indirizzario, previo adeguamento della cartografia ufficiale di base con la numerazione (in caso di attribuzione e/o variazioni inerenti a denominazioni di luoghi, aree di circolazione e/o spazi pubblici assimilati);

h) informativa:

- sul sito internet istituzionale del Comune e/o mediante stampa e/o altre più avanzate tecnologie;
- ai vari settori del Comune e agli enti di pubblica utilità;
- ai corrispondenti uffici tecnici del Comune per l'apposizione dei cartelli NOME-STRADA e targhe di numerazione civica.

Articolo 21 - Procedimento amministrativo ad istanza di parte

1. Ogni cittadino residente nel Comune di Lanciano e ogni ente, associazione, società con sede nel territorio del Comune - può presentare al Sindaco una proposta inerente ai procedimenti di cui all'articolo 20, comma 1, del presente Regolamento. Qualora la proposta sia presentata da persona fisica deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto 18 anni e che siano residenti nel Comune di Lanciano.
2. I componenti del Consiglio comunale e della Giunta comunale possono presentare analoghe proposte in materia.
3. Le richieste possono avere carattere generico - ossia con la sola indicazione dell'onomastica/del toponimo - con facoltà al Comune di determinare l'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione - oppure specifiche - con l'indicazione ulteriore dell'oggetto della denominazione/iscrizione/intitolazione.
4. Ogni proposta deve essere corredata da una relazione - che ne espliciti le ragioni - dalla biografia della persona di cui si chiede di onorare la memoria - se la proposta riguarda una persona fisica - e da altra eventuale documentazione (notizie storiche e/o geografiche del fatto, evento, luogo ecc.) comprovante le ragioni esposte nella relazione.
5. Le richieste pervenute sono esaminate dalla Commissione Toponomastica nel termine di novanta giorni dalla presentazione. Nel caso di rinnovo della Commissione, il termine decorre dalla relativa costituzione.
6. La presentazione di richieste di denominazione non attribuisce nessun diritto al richiedente.

Articolo 22 – Iscrizioni e intitolazioni commemorative

1. Ove l'iscrizione commemorativa e/o l'intitolazione di strutture ed edifici, parchi, giardini ed aree assimilate, monumenti, lapidi, cippi e analoghi manufatti a ricordo, la cui intitolazione spetti al Comune, viene disposta:
 - su iniziativa del Comune - la medesima si realizza a cura e spese del Comune stesso;
 - su istanza di parte - la richiesta deve essere corredata da testo, fotografie e da progetto - che riporti eventualmente il luogo della proposta apposizione - e le caratteristiche della targa e/o iscrizione e/o opera (dimensioni e materiale). Sono a cura e spese del richiedente, oltre ai costi del materiale e della posa in opera, l'acquisizione altresì dell'autorizzazione da parte del titolare della proprietà dell'immobile interessato e, nel caso in cui la posa di iscrizioni commemorative, intitolazioni e monumenti in generale, riguardi un immobile vincolato, quella della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio e/o organismi analoghi. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dal Regolamento edilizio vigente.

Capo I – Revisioni d'ufficio

Articolo 23 - Oggetto e finalità

1. Nel quadro degli adempimenti periodici - ordinari (censimenti, ecc.) e/o straordinari - sempre nel rispetto delle modalità tecniche stabilite dall'ISTAT - il Comune provvede d'ufficio alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarla alla situazione di fatto e/o riallinearla ai parametri posti dall'ISTAT, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazioni, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc...a prescindere dal carattere abusivo degli immobili stessi.

Articolo 24 - Modalità

1. I procedimenti di revisione in materia toponomastica – il cui avvio è deliberato dalla Giunta comunale - nella loro generalità, sono a cura dell'Ufficio Toponomastica e implicano le seguenti fasi operative – sviluppate dagli uffici di stretta competenza e affinità al riguardo dei singoli adempimenti previsti (uffici tecnici, viabilità ecc.) - a cura dell'Ufficio Toponomastica:

- revisione di tutta la viabilità comunale, con individuazione delle aree di circolazione e riporto sulla cartografia di base, verifica dei parametri caratteristici (lunghezza delle aree di circolazione, intersezioni, punti notevoli, ecc.), rettifica delle anomalie;
- assegnazione e/o adeguamento e/o variazione - con provvedimento di Giunta comunale, ai sensi del presente Regolamento - della denominazione, rispettivamente al riguardo delle nuove aree di circolazione e/o di quelle già intitolate;
- rilevamento - sul territorio e per ogni singola area di circolazione - dello stato e delle caratteristiche della numerazione esistente al fine di individuarne le anomalie e il tipo di intervento correttivo più consona;
- assegnazione e/o adeguamento e/o variazione, ai sensi del presente Regolamento, della numerazione civica.

2. Le anomalie rilevate dovranno essere sanate cercando di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

3. È sempre possibile pianificare e/o procedere a interventi mirati al riordino della toponomastica e/o della numerazione civica di singole porzioni del territorio (frazioni, località, singola area di circolazione, ecc.) e/o di un solo immobile, assegnando numeri seguiti da lettere e/o da altri esponenti.

TITOLO IV - NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 25 - Criteri generali e obblighi dei proprietari degli edifici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con una parte

alfanumerica definita "esponente".

2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata dall'ISTAT e/o dal presente Regolamento. La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento all'area di circolazione pubblica e/o aperta al pubblico più vicina.

3. L'Ufficio Toponomastica – in base a quanto comunicato dagli uffici tecnici di riferimento - attribuisce il numero civico emanando apposito provvedimento da comunicare al richiedente.

4. La targa, recante il numero civico, delle dimensioni di 10 cm di altezza e 15 cm di lunghezza, deve essere collocata a fianco della porta di accesso o, in caso di cancello, sul pilastro a destra di chi osserva dallo spazio pubblico a 2 metri dal suolo; deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile, a cura dei proprietari degli immobili e deve consistere di materiale resistente (metallo, materiale lapideo, plastico o ceramica) con il fondo di colore bianco e i numeri e le lettere in nero. Nel Centro storico le targhe (di materiale lapideo o di ceramica) devono riportare anche il simbolo proprio del quartiere di appartenenza.

5. Il costo e la posa in opera della targa sono a carico dei proprietari degli immobili; qualora ciò non avvenga, è il Comune che ne provvede all'acquisto e all'installazione, addebitando la relativa spesa a carico dei proprietari.

Articolo 26 - Tipologia di accessi soggetti a numerazione

1. Come già indicato all'articolo 3 del presente Regolamento, la numerazione civica individua gli accessi esterni che immettono - direttamente o indirettamente - alle unità ecografiche semplici, ossia alle singole sedi di dimora o di lavoro, quali abitazioni (incluse le baracche, casupole e simili, adibite ad abitazione), esercizi commerciali, uffici, sedi di persone giuridiche, autorimesse, cantine, depositi, magazzini, ecc.:

- direttamente, quando l'accesso si apre sull'area di circolazione;
- indirettamente, quando l'accesso si apre su corti, cortili e scale interne.

3. L'assegnazione dei numeri civici è estesa anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di un accesso all'area di circolazione e a tutti gli accessi che da precedenti istruzioni ISTAT risultavano esserne esentati (fabbricati rurali abitati per brevi periodi dell'anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

4. Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più della stessa via, oppure due o più in vie diverse), è attribuito un numero per ogni accesso - principale e/o secondario e/o interno - sia esso pedonale che carraio.

5. I numeri interni corrispondono alle singole sedi di dimora o di lavoro a cui non si accede direttamente dall'esterno, ma da cortili o scale interne (unità ecografiche complesse).

Articolo 27 - Richiesta di attribuzione della numerazione civica

1. L'attribuzione della numerazione civica è insita nei procedimenti relativi agli atti abilitanti all'esecuzione delle opere edilizie ed all'avvio delle attività produttive.

2. L'assegnazione del numero civico è richiesta dal proprietario e può essere effettuata all'atto della presentazione della domanda di permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante - anche per l'avvio delle attività produttive - o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e, comunque, prima che il fabbricato sia occupato e/o l'attività avviata.
3. La domanda è presentata anche da chi abita od opera in un fabbricato che non sia dotato di numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe.
4. Nella domanda devono essere riportati i dati utili all'individuazione dell'immobile:
 - il riferimento alla via dove è situato;
 - i dati catastali (foglio, mappale, particella ecc. deducibili dal permesso di costruire e/o di segnalazione certificata di inizio attività e/o altro titolo abilitante anche per l'avvio delle attività produttive);
 - la planimetria del fabbricato, con l'indicazione degli accessi esterni - diretti e indiretti - ed interni per i quali è richiesta l'assegnazione del numero;
 - gli estremi e recapiti del richiedente;
 - la copia delle planimetrie che riportino il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 28 - Numerazione civica provvisoria

1. Nel caso di nuove costruzioni, l'Amministrazione attribuisce - previa domanda e all'inizio dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto e della cartografia - ai fini delle attività di cantiere, i numeri civici provvisori, con lo scopo di individuare sul territorio il nuovo manufatto edilizio.
2. L'attribuzione del numero civico provvisorio comporta il rilascio di una o più targhe da posizionare su supporti temporanei visibili all'accesso al cantiere.
3. L'assegnazione definitiva avviene a conclusione dei lavori.
4. Al termine dei lavori - se i numeri civici sono confermati - l'Amministrazione provvede ad apporli secondo le modalità previste nel presente Regolamento; se non confermati, i numeri civici vengono rimossi a cura dell'Amministrazione che provvede a fornire i numeri civici definitivi, da mantenersi sempre a cura e spese del proprietario stesso.

Articolo 29 - Modalità di attribuzione della numerazione civica

1. La numerazione civica è attribuita secondo le seguenti linee generali, fatto salvo ogni più opportuno rimando alle disposizioni ISTAT:
 - a) quanto alla numerazione civica esterna:
 - in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione inizia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;
 - in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione è progressiva e inizia a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa

attraversi la piazza, la numerazione inizia a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

- per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada;
- non è attribuita numerazione civica alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) alle quali si acceda solo attraverso atri o scale interne e non siano accessibili dall'esterno.

b) quanto alla numerazione civica interna:

- quando un fabbricato - con unico accesso sulla strada - è composto da diverse unità immobiliari, deve avere un solo numero civico esterno e tanti numeri interni quante sono le unità immobiliari in esso comprese.
- il numero interno può essere contraddistinto da numeri romani, lettere alfabetiche, numeri arabi.
- la numerazione interna del fabbricato deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, da sinistra verso destra, o comunque, nel verso della salita della scala.
- la numerazione interna di un cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi entra nel cortile.

TITOLO V - COSTI, SANZIONI E VIGILANZA

Articolo 30 - Costi per la toponomastica

1. L'Amministrazione comunale - fatto salvo quanto espressamente posto a carico dell'utenza di riferimento - garantisce nel proprio bilancio idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste nel presente Regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo studio della cartografia di base, rilevazioni e revisioni varie, informatizzazione del servizio finalizzata a interfaccia e parametri S.I.T., ecc.

Articolo 31 - Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto a chiunque - se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale – di attribuire, porre in opera, togliere, spostare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna e interna, come di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità alle indicazioni previste dal presente Regolamento.

2. Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie e/o di quelle relative alla numerazione civica, gli interessati dovranno farne immediata richiesta al Comune che, tramite gli uffici di stretta competenza e riferimento (tecnici, manutentivi, viabilità, ecc.), informato l'Ufficio Toponomastica - predisporrà le procedure necessarie a tale spostamento.

3. È fatto divieto a chiunque di manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

4. Alla Polizia Locale e a chiunque altro spetti osservare e/o far osservare il presente Regolamento nonché la vigilanza sul territorio, qualora venga a conoscenza dell'avvenuta violazione, provvede alle segnalazioni e alle comunicazioni necessarie, al fine di disporre la rimessa in pristino con spese a carico dei trasgressori nonché all'irrogazione delle eventuali sanzioni.

5. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00, maggiorate della spesa per l'eventuale rimessa in pristino delle opere.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce - nelle forme ritenute più idonee - che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel pieno rispetto di diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del GDPR 2016/679.

Articolo 33 – Disposizioni finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento:

- sostituisce ogni analogo regolamento interno in materia ed entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera consiliare di approvazione;
- è pubblicato unitamente all'atto di approvazione mediante affissione di apposito avviso all'Albo pretorio on line del Comune e nella competente sezione presente in Amministrazione Trasparente.